

DELIBERA N. 43/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GTV AUDIOVISIVI SRL
(ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "GARI
TV") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 3, COMMI 2 E 4 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 30 ottobre 2012, la violazione del disposto contenuto nell’art. 3, commi 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni da parte della società GTV Audiovisivi Srl, esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Gari Tv, avente sede a Pomezia (RM), in Via Laurentina km 27,150, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 18 settembre 2012; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato che sul predetto canale all’interno della trasmissione “La dolce Vita”, andata in onda dalle ore 5:02:40 alle ore 6:07:20 circa, veniva trasmessa una telepromozione sprovvista della scritta “*pubblicità*” nel corso della stessa, nonché presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;

VISTO l'atto – CONT. 10/2012 – del 20 novembre 2012 e notificato in data 28 novembre 2012 che contesta alla società GTV Audiovisivi Srl, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Gari Tv, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 18 settembre 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 2 e 4, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la società GTV Audiovisivi Srl, nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 7 gennaio 2013, ha evidenziato che così come emerge dalla documentazione fornita, relativa al registro dei programmi della giornata del 18 settembre 2012, la trasmissione "La dolce Vita" occupa uno spazio autogestito del proprio palinsesto e che la puntata oggetto di contestazione riporta in alto a destra la scritta messaggio promozionale durante tutta la messa in onda degli *sponsor* "Lo Spaccone Bowling" e "Italy Kube", da cui pertanto si evince chiaramente che è un messaggio pubblicitario; per tale ragione, alla luce degli elementi indicati nella difesa, la società ritiene di non aver commesso alcuna violazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, in data 14 febbraio 2013, in considerazione dell'insufficienza delle memorie dell'emittente a giustificare l'assenza della scritta pubblicità nel corso dei messaggi pubblicitari andati in onda nell'intervallo di tempo dalle ore 5:02:40 alle ore 6:07:20 durante la messa in onda della trasmissione "La dolce Vita", e la presenza del conduttore del programma nel contesto degli spot pubblicitari trasmessi, di *"formulare proposta di sanzione"* relativamente alla giornata del 18 settembre 2012, per la violazione dell'articolo 3, commi 2 e 4, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *"Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *"I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati"*;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di concordare con la proposta formulata dal Corecom Lazio, in quanto meritevole di accoglimento con riferimento al mancato inserimento della scritta "*pubblicità*" di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, poiché dalla visione dei messaggi pubblicitari non risulta la scritta "*pubblicità*" identificante il contenuto promozionale dei messaggi, e con riferimento alla presenza dello stesso conduttore del programma nel contesto degli spot pubblicitari trasmessi in violazione dell'articolo 3, comma 4 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società GTV Audiovisivi Srl, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Gari Tv, avente sede a Pomezia (RM), in Via Laurentina km 27,150, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 18 settembre 2012, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 2 e 4, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio possa trovare accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che la violazione non è soggetta a ricorrere nel tempo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa nella misura di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), al netto di ogni onere accessorio, pari alla sanzione per le violazioni rilevate corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), in applicazione del principio del cumulo giuridico (art. 8, l. 689/81), per violazione dell'articolo 3 commi 2 e 4, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto, all'interno della trasmissione "La dolce Vita" – andata in onda dalle ore 5:02:40 alle ore 6:07:20 circa – in assenza della scritta "*pubblicità*" – veniva promossa l'attività commerciale di locali di intrattenimento e di ristorazione "Bowling Lo Spaccone" e "Italy Qube", in particolare il conduttore della trasmissione, Marco Polidori, intervistava il gestore dell'attività commerciale nei locali oggetto della propaganda, che veniva realizzata anche attraverso una dettagliata descrizione dei locali, dei beni e dei servizi forniti dallo stesso, nonché mediante sovrimpressioni degli indirizzi, dei contatti telefonici e del sito web degli esercizi propagandati, continuamente richiamati, altresì, dal presentatore e dal gestore dei locali;

VISTO l'art. 3, commi 2 e 4, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società GTV Audiovisivi S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Gari Tv, avente sede a Pomezia (RM), in Via Laurentina km 27,150, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 43/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 43/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci